



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FUGACCI	PIERLUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	CHIAMETTI	GUIDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CRISAFULLI	GIUSEPPA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1480/2016  
depositato il 19/02/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TMB033V00873 IRES-ALTRO 2010  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TMB033V00873 IVA-ALTRO 2010  
contro:

DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA UFFICIO CONTENZIOSO

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

GELMINI FEDERICO  
VIA FABIO FILZI, 47 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1480/2016

UDIENZA DEL

07/11/2016 ore 09:30

N° 9113/16

PRONUNCIATA IL:

07/11/2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

28 NOV 2016

Il Segretario

Il Segretario  
Maria Antonia Polese


**R.G.R. 1480/2016**

Ricorso avverso avviso di accertamento n. TMB033V00873, emesso dalla DRE della Lombardia, notificato in data 3 dicembre 2015, mediante il quale veniva richiesta alla società, una maggiore IRES per 636.294,00.= e illegittima detrazione IVA per €. 1.265.447,00.=, oltre sanzioni e interessi.

\* \* \*

Con ricorso depositato il 19 febbraio 2016, la società ricorrente in qualità di società incorporante, destinataria dell'atto in epigrafe, impugnava l'avviso di accertamento notificato. Premetteva che la incorporata, all'epoca dei fatti, svolgeva sia attività di concessione in locazione finanziaria di autoveicoli sia l'attività di erogazione dei finanziamenti alla clientela (credito al consumo), finalizzato all'acquisto degli stessi. Ai fini dell'applicazione dell'IVA, la società aveva optato per la separazione dell'attività ex art. 36, comma 3° del D.P.R. 633/72. A seguito di una verifica fiscale per il periodo d'imposta 2010, l'ufficio ha esaminato il caso particolare della risoluzione dei contratti di leasing per inadempimento dell'utilizzatore, regolato dal contratto di leasing sottoscritto. Da questa verifica discendeva il primo rilievo ai fini IRES, ovvero, "*Ricavi per penali non contabilizzati per €. 2.313.798,52.=*". L'ufficio con siffatto rilievo contestava l'omessa contabilizzazione di ricavi di competenza dell'anno 2010 per l'importo sopra esposto non avendo la società, provveduto ad addebitare agli utilizzatori morosi la penale pari al valore attuale dei canoni periodici non scaduti, aumentata del 4%. Tale ricostruzione operata dall'ufficio appariva agli occhi della ricorrente alquanto lacunosa ed errata. Si leggeva nell'avviso di accertamento che la società incorporata si serviva della clausola risolutiva espressa, chiedendo all'utilizzatore l'immediata restituzione del bene. A questo punto, continuavano i verificatori, la preesistente obbligazione cessava e ne nasceva una nuova di natura risarcitoria, in applicazione della clausola sopra detta, dunque, la nuova obbligazione, essendo prevista da contratto era da ritenersi liquida ed esigibile. La società, in risposta a tale interpretazione, riferiva che l'addebito all'utilizzatore della penale era facoltativo e non obbligatorio. Spiegava infatti che, sulla scorta della clausola 8.2, nel caso in cui l'utilizzatore si era reso inadempiente quest'ultimo aveva l'obbligo di restituire il bene e di pagare tutte le somme già maturate, ovvero i canoni scaduti e non pagati. Per quanto riguarda la clausola 8.3, la stessa attribuiva alla società la facoltà di richiedere all'ex utilizzatore il pagamento dell'importo attualizzato dei canoni non scaduti alla data della risoluzione maggiorato del 4%. Facoltà dunque,



non obbligo che, se azionata portava sì alla nascita di un'autonoma obbligazione di natura risarcitoria e, come tale, suscettibile di rendere l'importo della penale liquido ed esigibile e, quindi, contabilizzabile a ricavo, concludeva la società ricorrente. Seguitava poi, nello spiegare la composizione del canone di leasing ovvero, quota capitale e quota interessi e che, in forza di tale suddivisione l'importo delle rate non scadute rifletteva, con buona approssimazione il valore commerciale del bene in quel momento e che tale importo attualizzato compensava il venir meno delle quote interessi futuri. Alla luce di ciò, a dire della ricorrente, ben si comprendeva la prevista facoltà di addebito della penale in quanto la società, una volta rientrata in possesso dell'autoveicolo e postolo in vendita, era in grado di incamerare il credito residuo scaturente dalle quote dei canoni non scadute e non incassate, senza la necessità di addebitarne il contro valore all'ex utilizzatore moroso. Aggiungeva sul punto che nel caso in cui si azionava la clausola dell'addebito della penale, e successivamente la società rientrava in possesso del veicolo, tale penale veniva rettificata dell'importo della vendita o della rilocazione, a norma del punto 8.4 del contratto. Alla luce di quanto sopra detto, la società ricorrente non capiva in forza di quale argomentazione giuridicamente rilevante l'ufficio imputava alla società l'omessa contabilizzazione di ricavi per penali. Aggiungeva ancora che a nulla poteva valere il fatto che nell'intimazione alla restituzione del veicolo venivano riepilogati tutti gli importi dovuti, ivi incluso quello a titolo di penale, nel caso in cui poi la società si fosse avvalsa della facoltà di addebitarlo. Continuava poi nell'evidenziare che l'ufficio a sostegno delle proprie argomentazioni faceva riferimento a copiosi documenti di prassi le quali erano ritenuti fuorvianti e non pertinenti. Concludeva sul rilievo ai fini IRES evidenziando che nel caso l'autovettura fosse stata recuperata la società procedeva a contabilizzare una sopravvenienza attiva, circostanza quest'ultima completamente omessa dall'ufficio nell'atto impugnato.

**L'avviso impugnato conteneva un secondo rilievo, ovvero, "Illegittima detrazione IVA per € 1.265.447,00. =".** Come anticipato, la società ricorrente si avvaleva del regime previsto dall'art. 36 della Legge IVA secondo la quale, in caso di separazione dell'attività, si doveva procedere alla tenuta di due distinti registri ove venivano riportate le operazioni afferenti l'attività di leasing (integralmente rilevanti ai fini IVA, quindi detraibili) e l'attività di finanziamento (esente dall'imposta *de qua* e con totale indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti). Il problema che accomuna tutte le società che si avvalgono di tale facoltà è quello, seguitava la ricorrente, della determinazione della quota detraibile dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi ad uso promiscuo, ovvero all'acquisto di quelle attività che non afferiscano specificatamente e distintamente né all'una né all'altra attività. Partendo dalla lettura dell'articolo 36 della legge da



ultimo citata, spiegava che non era previsto una particolare tipologia di calcolo del “pro-rata generico” di detraibilità e che, fin dagli anni 90, la società aveva sempre portato in detrazione la somma derivante dal rapporto tra il volume d'affari dell'attività di leasing e il volume d'affari dell'attività di finanziamento. Spiegava che aveva scelto il volume d'affari in quanto misurabile e che, sin da quando avevano optato per la separazione dell'attività, tale criterio non era mai stato cambiato, proprio per non apportare distorsioni, negli anni, alla quota di IVA detraibile. L'ufficio invece riteneva tale modalità di determinazione dell'IVA detraibile, basata sul volume d'affari, distorsiva e ne produceva un'altra, alternativa, di natura però, non oggettiva ma presuntiva, fondata su una grandezza economica (l'interesse attivo contabilizzato in bilancio) che, a suo dire, nulla centrava con la contabilità IVA. Più precisamente l'Ade sosteneva che l'adozione del criterio fondato sulla remunerazione derivante dall'esercizio delle attività era più rispondente alla *ratio legis*, in quanto l'interesse attivo contabilizzato costituiva un parametro idoneo per misurare l'effettivo utilizzo dei costi sostenuti per l'esercizio dell'attività. Sulla base di ciò procedeva a rettificare l'importo detraibile. La società sul punto esplicitava che la norma di cui all'articolo 36 del D.P.R. 633/72, lasciava libero il contribuente di determinare il criterio di detraibilità purché non comportava effetti distorsivi. All'uopo specificava che la prassi aveva da sempre chiarito che qualora il contribuente era in grado di determinare in concreto la misura oggettiva in cui i beni o servizi acquistati promiscuamente risultino utilizzati per l'esercizio dell'attività separata allora doveva essere utilizzato tale criterio oggettivo. Nel caso in cui non era possibile arrivare a tale determinazione la circolare n. 18/81 riteneva legittimo il ricorso al criterio del volume d'affari delle attività separate, specie se gli altri criteri (metri quadrati dei locali di svolgimento delle attività separate oppure il numero degli apparecchi dediti a ciascuna attività, ecc..) non erano applicabili. Sul punto citava a corroborazione di quanto asserito degli altri documenti di prassi in senso conforme. Ancora specificava che ogni altro criterio diverso da quello del volume d'affari e/o determinato sulla base di criteri oggettivi non era ammesso, in quanto tale diversità di criteri non era rinvenibile in nessun documento di prassi oltre che dalla lettura dell'articolo 36 in parola. Aggiungeva ancora che l'organizzazione della società prevedeva un'unica direzione e funzioni aziendali unitarie, con personale comune e in locali utilizzati promiscuamente e che i dipendenti si occupavano indistintamente delle varie attività, quali marketing, istruttoria contratti, gestione portafoglio ecc... Tale circostanza era stata confermata anche dall'ufficio che infatti non ricalcolava l'IVA sulla base di criteri oggettivi (metri quadrati, cubi, consumi, ecc..) ritenendoli non applicabili al caso di specie. Seguitava poi nello spiegare il metodo presuntivo in base al quale l'ufficio procede a ricalcolare la quota di IVA detraibile, specificando che la concessione di una



bene in leasing si configura come una operazione finanziaria di modo che - al pari del finanziamento - la effettiva remunerazione economica consisteva nella sola componente interessi, rappresentando invece la quota capitale come una riduzione del credito, irrilevante ai fini della determinazione del reddito. Sulla base di ciò, l'ufficio riteneva che il criterio seguito dalla società avesse degli effetti distorsivi derivanti dalla disomogeneità tra il metodo di calcolo del volume d'affari riconosciuto in ambito IVA e il reale corrispettivo per le operazioni di leasing e finanziamento. Tutto ciò, seppur corretto dal punto di vista contabile/giuridico nulla centrava ai fini IVA, giacché il D.P.R. 633/72, prescriveva il pieno assoggettamento ad IVA del leasing (quota capitale e quota interessi) e l'esenzione dal tributo per le operazioni di finanziamento. Dunque, si chiedeva la contribuente, per quale motivo la componente finanziaria deve essere assimilata all'interesse esente da IVA della rata di finanziamento ai fini della determinazione della quota detraibile degli acquisti promiscui. Concludeva precisando che tale metodo alternativo proposto dall'ufficio aveva senso se vi era una norma che stabiliva che la quota interessi del canone di leasing non era assoggettabile al tributo *de quo* ma, visto che tale circostanza non ricorreva, la società aveva dato piena evidenza a questa differenza includendo nel volume d'affari l'intero importo del canone di leasing. In definitiva la società riteneva il criterio adottato dall'ufficio, ovvero quello dell'interesse economico contabilizzato come criterio non oggettivo e non utilizzabile ai fini della quota IVA detraibile sugli acquisti promiscui. La ricorrente seguiva poi nell'invalidare il metodo seguito dall'ufficio sulla base di evidenza tecnico-operative, incentrati per lo più, sulla differente tempistica di approvazione del bilancio slegata dagli adempimenti ai fini IVA e anche sul fatto che il bilancio era redatto sulla base del principio della competenza e non già quello di cassa. Ancora poi seguiva nello sviluppare la normativa IVA, così come prevista dalla direttiva europea e di come il Portogallo aveva inteso di recepire le disposizioni ivi contenute, al fine di sottolineare le differenze intercorrenti con la normativa italiana e, in ultima analisi, a corroborare la correttezza del metodo seguito. **Chiedeva l'annullamento integrale dell'atto impugnato.** Sulle sanzioni chiedeva la non applicabilità delle stesse in ragione delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e l'ambito applicativo della norma tributaria, a sensi di quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. 546/92.

**In data 11 marzo 2016, l'ufficio diveniva parte nel processo.** Sulla questione inerente l'addebito della penale, l'ufficio replicava alla società. Specificava che la modalità di contabilizzazione dell'operazione di leasing, avveniva iscrivendo tra i crediti il valore del bene acquistato dalla concessionaria e i canoni pagati mensilmente dal cliente erano contabilizzati per la quota capitale a diminuzione del credito verso il cliente mentre la quota interessi era considerata componente



positivo di reddito. Nel caso in cui il cliente si rendeva inadempiente scattava l'azione di recupero del credito che era pari all'intera penale maturata nei confronti dell'utilizzatore inadempiente e che tale azione di recupero del credito veniva gestita extra-contabilmente, ovvero senza contabilizzazione del ricavo. Nel 2010, continuava l'ufficio, la società aveva stralciato il valore netto contabile di tutti i veicoli per i quali aveva presentato querela per appropriazione indebita, registrando una minusvalenza di €. 3.163.909,87.=. Gli esiti della verifica fiscale avevano confermato che la società non aveva contabilizzato, nel 2010, i ricavi in relazione alle penali maturate al momento dello stralcio dei cespiti. Evidenziava altresì che la verificata dal 2011, ha cambiato la procedura utilizzata in caso di mancata restituzione dell'autovettura, prevedendo la contabilizzazione di un componente positivo in relazione alla penale maturata nei confronti del cliente inadempiente. Ora, continuava l'ufficio, se la società avesse deciso di seguire la procedura adottata nel 2010, già dal 2010, la stessa avrebbe dovuto procedere a contabilizzare, nel 2010, maggiori ricavi per €. 2.313.798,52.= determinati come differenza tra la minusvalenza del 2010 maggiorata del 4%, dedotto il valore delle autovetture recuperate sommato al valore dei debitori falliti o per passaggio a perdita. Sulla contabilizzazione delle penali contrattuali secondo il principio della competenza, si era espressa più volte l'A.F. con diverse circolari e note. Dava evidenza poi, del fatto che la facoltà di addebito della penale veniva di fatto azionata dalla società, erano prive di pregio le statuizioni sul fatto che la previsione di addebito della penale era solamente una facoltà se poi, di fatto, tale facoltà veniva esercitata. Ribadiva ancora il cambio di modalità di contabilizzazione delle penali, seguita dalla società, a partire dal 2011. Riteneva poi la sussistenza di una nuova obbligazione, liquida ed esigibile, in estinzione di quella derivante dalla sottoscrizione del contratto di leasing, dal momento in cui il cliente si era reso inadempiente e la pratica veniva passata ad un legale. Pertanto, seguiva l'ufficio, a fronte dello stralcio dell'autovettura dal libro cespiti, al momento di presentazione della querela, si sarebbe dovuto registrare un provento. Questa era la genesi di cui al primo rilievo ex art. 109, comma 1, del TUIR. Insisteva nel qualificare le penalità contrattuali come corrispettivi dovuti dai soggetti inadempienti e, per l'effetto, la piena legittimità del primo rilievo. Sulla questione IVA, l'ufficio, per il tramite di un'apposita tabella dava evidenza che il volume d'affari derivante dall'attività di leasing (IVA detraibile) era sensibilmente maggiore rispetto all'attività di finanziamento (IVA acquisti indetraibile) con la conseguenza che l'IVA detratta era maggiore rispetto a quella indetraibile e che sulla base del criterio di ripartizione utilizzato (volume d'affari delle due attività) questo portava a pesanti effetti distorsivi per l'erario. Specificava infatti che il volume d'affari finanziamento era costituito dal solo interesse di natura corrispettiva e che tale entità era costituita



esclusivamente dalla quota interesse corrisposta dal beneficiario del prestito, mentre, nel caso del leasing, il volume d'affari era rappresentato dai canoni complessivamente fatturati, comprensivi, dunque, di ammortamento finanziario, interessi ed altri oneri. Tutto questo comportava, a dire dell'ufficio, che la quota rappresentata dall'ammortamento finanziario del capitale utilizzato per l'acquisto dei beni poi concessi in locazione, non costituiva remunerazione per l'operazione di leasing ma solo una mera reintegrazione del capitale investito. L'utilizzo del criterio del volume d'affari ha prodotto delle distorsioni nella determinazione della quota IVA detraibile sugli acquisti promiscui, in ragione della disomogeneità tra i metodi di calcolo del volume d'affari riconosciuto in ambito IVA ed il reale corrispettivo per le operazioni leasing e finanziamento. Analizzando gli interessi attivi contabilizzati dalla società nel 2009, 2010 e 2011, emergeva che i ricavi derivanti dall'attività di finanziamento erano maggiori rispetto ai ricavi derivanti dall'attività di leasing, rispecchiando così la circostanza che il rapporto intercorrente tra i due volumi d'affari non rispecchia poi le effettive remunerazioni. L'ufficio poi proponeva delle tabelle dalle quali era facilmente evincibile quanto sopra specificato. Prendendo in considerazione il volume d'affari l'incidenza percentuale dello stesso era nettamente a favore dell'attività di leasing. Prendendo in considerazione gli interessi attivi contabilizzati emergeva che la situazione, rispetto alla considerazione del volume d'affari, era ribaltata, ovvero, l'incidenza maggiore per la remunerazione della attività derivava dall'attività di finanziamento. Applicando il criterio dell'effettivo interesse contabilizzato, l'IVA che risultava indetraibile, era maggiore rispetto a quella che risultava detraibile discendente dall'applicazione del metodo del volume d'affari. L'ufficio giustificava il grave effetto distorsivo derivante dall'applicazione del criterio del volume d'affari, giacché tale criterio era inficiato dalla disomogeneità delle grandezze assunte alla base di calcolo. Tutto questo, seguitava l'Ade, discendeva dalle diverse modalità di determinazione del volume d'affari previste dalla legge IVA. A parità di remunerazione effettiva derivante dall'esercizio delle due attività, il volume d'affari del leasing tenderà ad essere sopravvalutato rispetto all'attività derivante dal finanziamento. Il criterio utilizzato dalla verificata era un criterio residuale che non era capace di esprimere la quota di utilizzo beni e servizi ad uso promiscuo, da qui il disconoscimento da parte dell'ufficio dell'IVA portata in detrazione dalla società. Al contrario riteneva che il metodo di contabilizzazione dell'interesse attivo era il più aderente al caso *de quo*, nonché alla *ratio legis*, poiché non essendo possibile l'imputazione diretta, il metodo seguito dall'ufficio determinava in modo oggettivo la quota di utilizzo dei beni e servizi che hanno originato i costi sostenuti. Aggiungeva ancora che i bilanci relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 davano evidenza di un ammontare crediti verso la clientela costituito prevalentemente da crediti



per operazioni di finanziamento, a dimostrazione che quest'ultima attività assorbiva gran parte del capitale investito. A titolo di esempio nell'anno 2009 i crediti verso clienti per leasing ammontavano a €. 694.855.658,00.=, mentre i crediti verso clienti per finanziamenti ammontavano a €. 3.498.879.253,00.=. Lo stesso caso dicasi per il numero di nuovi contratti stipulati ogni anno ove quelli per finanziamento erano sensibilmente maggiori. Tutti tali dati, seguitava l'ufficio, erano a dimostrazione che i costi maggiori erano per buona parte imputabili all'attività di finanziamento anziché a quella di leasing. Evidenziava ancora che il criterio seguito dall'ufficio era in grado di determinare con un ragionevole grado di precisione la quota parte di beni e servizi imputabile alle diverse attività, in quanto la remunerazione costituiva un idoneo indice di utilizzazione delle risorse da parte delle singole attività. A riprova della correttezza del metodo impugnato l'ufficio citava sentenze di matrice europea che avallavano la metodologia di determinazione del pro-rata dallo stesso seguita. Ancora citava l'articolo 173 della Direttiva IVA, laddove consentiva agli stati membri di tenere conto di caratteristiche specifiche di talune attività al fine di pervenire a risultati più precisi nella determinazione della portata del diritto alla detrazione. Sulle sanzioni e sulla incertezza della norma ai fini della non applicabilità della sanzione l'ufficio chiariva che era onere del contribuente chiarire e dimostrare tale incertezza. Chiedeva il rigetto del ricorso.

In data 27 ottobre 2016, la società depositava delle memorie per il tramite delle quali insisteva per l'accoglimento del ricorso.

Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle loro richieste ed eccezioni.

\* \* \*

Il ricorso viene respinto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.

*- Ricavi non contabilizzati (penali maturate nei confronti dei clienti in leasing) per € 2.313.799,00 in violazione dell'art. 109, comma 1, TUIR.*

La ricorrente nell'anno d'imposta acquistava il veicolo dal concessionario e lo metteva a disposizione del cliente (utilizzatore) a fronte della sottoscrizione del contratto e del pagamento dell'eventuale canone anticipato. Contabilmente il valore del veicolo acquistato veniva classificato come un credito nei confronti dell'utilizzatore. Il cliente pagava mensilmente i canoni fatturati da BMW, comprensivi di quota capitale e quota interessi. Sempre in contabilità, la quota capitale





veniva portata in diminuzione del credito verso il cliente, mentre la quota interessi costituiva un componente positivo di reddito. La quota capitale e la quota interessi di ogni canone erano predeterminate al momento della stipulazione del contratto nel piano di ammortamento finanziario. Al termine del contratto l'utilizzatore poteva acquistare il veicolo da pagando il prezzo di riscatto oppure provvedere alla sua restituzione. Il prezzo di riscatto era pari alla differenza tra il valore iniziale del veicolo e la somma della quota capitale di tutti i canoni pagati. Contabilmente, il riscatto diminuiva e azzerava il credito nei confronti dell'utilizzatore.

All'art. 8 delle condizioni generali del contratto stesso era disciplinata la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore. In particolare, la *clausola risolutiva espressa* di cui al punto 8.2 del contratto di leasing prevedeva la risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento anche di un solo canone periodico od altro importo dovuto nell'entità, nei termini e alle scadenze contrattuali. La clausola 8.3 del contratto di leasing prevedeva l'addebito all'utilizzatore moroso di una penale pari all'importo attualizzato di tutti i canoni periodici non ancora scaduti alla data della risoluzione, maggiorata del 4%. Nei fogli 10 e 11 del p.v.c. dell'agosto 2015, venivano riportate le procedure aziendali seguite dall'odierna ricorrente nei casi di risoluzione del contratto di leasing, documenti ai quali ci si riporta. Dal citato processo verbale di constatazione è emerso che l'azione di recupero del credito, pari all'intera penale maturata nei confronti dell'utilizzatore inadempiente, veniva gestita dalla nell'anno d'imposta 2010 extra - contabilmente, ovvero senza la contabilizzazione del ricavo per penale e del credito nei confronti dell'utilizzatore.

Dal punto di vista contabile, nell'esercizio 2010, la società aveva stralciato il valore netto contabile di tutti i veicoli per cui aveva presentato querela, in apposita sede, per appropriazione indebita, registrando una minusvalenza complessiva pari a € 3.163.909,87, confluita nel conto n. 755.5.1 denominato "minusvalenze beni leasing". Essendo questo il quadro contabile, per questo Giudice, la società relativamente al periodo d'imposta 2010, non aveva contabilizzato i ricavi in relazione alle penali maturate al momento dello stralcio dei cespiti. Si rileva che la società dal periodo d'imposta 2011 ha correttamente variato la procedura utilizzata fino al 2010 in caso di mancata restituzione dell'autovettura. A partire dall'esercizio 2011 la procedura aziendale ha previsto infatti, la contabilizzazione di un componente positivo di reddito in relazione alla penale maturata nei confronti del cliente inadempiente, pur in assenza di fatturazione e registrazione sulla scheda creditore del singolo cliente. Pertanto, qualora la società avesse deciso di anticipare al 2010 (anno d'imposta qui contestato) la procedura seguita invece a partire dall'esercizio 2011, avrebbe dovuto registrare un maggior reddito fiscale pari ad € 2.313.798,52, che invece non ha esposto. Quindi, a giudizio di questo Consesso giudicante, le penali maturate nei confronti del clienti



leasing, ritenuti inadempienti, devono essere contabilizzate quali elementi positivi di reddito. Ebbene, in contabilità si accenderà un conto intestato al conduttore inadempiente, rilevando quindi una componente positiva di reddito espressa nel conto penali per inadempienza, che, dal punto di vista economico, sostituisce i canoni di locazione che sarebbero stati incassati dalla società stessa in vigenza del contratto.

Non vengono pertanto accolte da questo Collegio le osservazioni della società stessa, secondo cui la sua applicazione costituiva una semplice facoltà e non un obbligo. Ciò è stato sconfessato dalla stessa società, tenuto conto che a partire dall'anno 2011 ha utilizzato il metodo di contabilizzazione adottato dall'ufficio, per l'anno accertato, e qui confermato da questo Collegio. La società si avvaleva della clausola risolutiva espressa di cui al punto n. 8.2 del contratto di leasing con il deposito presso l'autorità giudiziaria della denuncia querela per appropriazione indebita dell'autovettura. Quindi, veniva a cessare la preesistente obbligazione del cliente inadempiente e nasceva così una nuova obbligazione di natura risarcitoria, in applicazione della clausola penale inserita al punto 8.3 del contratto stesso. La clausola penale non è altro che una preventiva forfettizzazione del danno, che non abbisogna dell'intervento del giudice per la sua quantificazione. In definitiva, le penali assolvono la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria. La nuova obbligazione, essendo prevista in modo molto chiaro nel contratto, era dunque liquida ed esigibile. Pertanto, a fronte dello stralcio dell'autovettura dal libro cespiti al momento della presentazione della querela per appropriazione, la società avrebbe dovuto registrare un provento in relazione all'indennità maturata, contabilizzando un credito nei confronti dell'utilizzatore inadempiente.

A questo punto l'operato dell'ufficio, ex art. 109, comma 1, TUIR, di omessa contabilizzazione di ricavi per penali maturate nei confronti dei clienti leasing inadempienti, per l'anno 2010, per complessivi € 2.313.799,00, risulta essere corretto. Ebbene, le penalità contrattuali rappresentano dei "corrispettivi" dovuti a favore della parte non inadempiente. Nel caso *de quo*, vale a dire anno 2010, sussisteva il presupposto per la loro contabilizzazione come componenti positivi di reddito, periodo d'imposta nel quale vi era l'obiettivo determinabilità relativamente all'ammontare delle penali *de quibus*. La ripresa, per queste ragioni, viene confermata *tout court*.

*-Indebita detrazione dell'IVA assolta per l'acquisto di beni e servizi utilizzati promiscuamente per € 1.2565.447,00 in violazione del combinato disposto degli artt. 19 e 36, comma 5, del D.P.R. 633/72*



Nel periodo 2010 la società esercitava contestualmente sia l'attività di concessione in locazione finanziaria di auto e motoveicoli (leasing finanziario) sia concedendo crediti al consumo, o meglio finanziamenti alla clientela per l'acquisto di autoveicoli, optando ai fini dell'applicazione dell'IVA, per la separazione contabile delle due attività, con registri IVA separati. L'IVA assolta per l'acquisto dei beni e servizi veniva detratta sulla base del regime di detrazione previsto per le singole attività esercitate. Per quanto attiene i beni e i servizi ad uso promiscuo (cioè non specificatamente e direttamente imputabili all'una o all'altra delle due attività separate) la società, ai fini della detrazione, aveva applicato il criterio pro-rata basato sul rapporto tra il volume di affari generato dall'attività di leasing ed il volume d'affari generato dall'attività di finanziamento. Come si evince dai calcoli prospettati dai verificatori risulta chiaro che nell'anno in contestazione il volume d'affari leasing è maggiore di quello relativo all'attività di finanziamento, pertanto l'IVA assolta sui beni e servizi promiscui detratta (€ 1.993.552,31) è risultata superiore a quella considerata indetraibile (€ 1.388.702,52) in quanto afferente ad operazioni esenti. Ebbene, il criterio di ripartizione adottato dalla verificata, nell'anno 2010, ha condotto a delle distorsioni nella ripartizione dell'IVA detraibile, a danno dell'Erario.

Le anomalie rilevate dall'ufficio vengono confermate da questo Collegio. Il volume d'affari dell'attività di finanziamento è costituito esclusivamente dalla quota di interessi corrisposta dal beneficiario del prestito di denaro, diversamente le operazioni di locazione finanziaria di beni sono considerate prestazioni di servizi assimilate alla concessione di beni in locazione ex art. 3, comma 2, n. 1) del D.P.R. 633/72, quindi, il volume di affari per le operazioni di leasing è rappresentato dai canoni complessivamente fatturati, comprensivi di ammortamento finanziario, interessi ed altri oneri. L'ufficio, contrariamente al criterio usato dalla società, con documenti e tabelle contabili alla mano, aveva calcolato l'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi promiscui nonché la ripartizioni dell'imposta sulla base delle percentuali derivanti dall'applicazione del "*criterio dell'interesse attivo contabilizzato*", metodo completamente diverso da quello utilizzato dalla società, che verteva sul volume d'affari. Questo criterio alternativo ridetermina la percentuale di imposta detraibile ed è costituito dall'interesse attivo derivante dalle attività esercitate. Infatti l'interesse attivo per i soggetti passivi la cui attività propria è caratterizzata sostanzialmente da operazioni di finanziamento, rappresenta la remunerazione effettiva dei costi attinenti all'operazione finanziaria insita nel leasing e all'attività di gestione dei contratti in essere, in quanto queste due attività danno luogo alla parte essenziale dell'utilizzo dei beni e servizi ad uso promiscuo.



Ci sarebbero altri criteri da utilizzare, quali quello del numero dei contratti gestiti nell'anno per i servizi amministrativi o il numero dei nuovi contratti per i costi promozionali, ma questo sarebbe molto più sfavorevole al contribuente. Con il criterio di imputazione degli acquisti promiscui utilizzato dai verificatori basato sul metodo dell'*interesse attivo contabilizzato*, la quota di IVA ammessa in detrazione (€ 668.105,45) è risultata inferiore rispetto a quella detratta dalla società (€ 1.993.552,31), nel periodo in esame.

Il criterio di ripartizione dell'imposta assolta in relazione agli acquisti c.d. promiscui basato sul volume di affari delle attività gestite in contabilità separata ha, dunque, cagionato rilevanti effetti distorsivi in materia di quota di IVA detraibile. Ciò è avvenuto per la non omogeneità delle grandezze assunte a base di calcolo del volume di affari delle attività di leasing e finanziamenti. Rileva questo Collegio che il criterio usato dalla società è da ritenersi residuale, e quindi non è un indice capace di esprimere la quota di utilizzo dei beni e servizi ad uso promiscuo nelle attività svolte nell'esercizio in questione.

Sopravvive al criterio residuale il criterio sulla remunerazione derivante dall'esercizio delle attività, in quanto maggiormente rispondente alla *ratio legis* sottesa alla normativa in tema di diritto alla detrazione. Ciò perché, in presenza di beni e servizi ad utilizzo promiscuo, non essendo possibile l'imputazione diretta, *il metodo dell'interesse attivo contabilizzato* costituisce un parametro idoneo a determinare in maniera oggettiva la quota di utilizzo dei beni e servizi che hanno originato i costi sostenuti nell'esercizio dell'attività. Risulta chiaro dalla contabilità che per l'anno 2010 i crediti verso i clienti per finanziamenti erano di gran lunga superiori rispetto ai crediti verso clienti per leasing. Quindi prevale l'attività di finanziamento su quella del leasing.

A giudizio di questo Consesso, nel caso di specie deve esistere una giusta ripartizione degli acquisti c.d. promiscui, vale a dire i costi della gestione della contabilità, il marketing, i servizi di IT (Information Technology) i servizi di consulenza e la locazione di immobili adibiti a sede legale e amministrativa. Questi costi devono essere ripartiti con una corretta quota di imposta IVA imputabile alle due attività. Il criterio praticato dall'ufficio consente di determinare con ragionevole grado di precisione la quota parte di beni e servizi imputabile alle due attività esercitate, in quanto la remunerazione costituisce un idoneo indice di utilizzazione delle risorse da parte delle singole attività ed inoltre, non dà luogo alle distorsioni evidenziate dall'adozione del criterio basato sul volume d'affari, derivanti dalla peculiarità delle attività di leasing e finanziamento svolte contestualmente. Il metodo applicato dall'ufficio ha dunque lo scopo di aumentare la precisione delle detrazioni a garanzia della neutralità dell'IVA. Va segnalata la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sent. 8 novembre 2012, causa n. C -



511/10, Finanzant Hildesheim contro BLC, nella quale i giudici comunitari hanno avuto modo di affermare che la normativa IVA europea non impedisce che gli stati membri applichino, per una determinata operazione, un metodo o un criterio di ripartizione diverso dal metodo fondato sul volume d'affari, subordinatamente alla condizione che il metodo scelto garantisca una determinazione del pro-rata di detrazione dell'IVA versata a monte, più precisa di quella risultante dall'applicazione del metodo fondato sul volume d'affari. Sulla stessa linea la sentenza n. C - 183/13 Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Fazenda Publica contro Banco Mais SA.

Il richiamo fatto dall'ufficio alla sentenza della corte europea sopra citata è corretto perché l'utilizzo di un criterio diverso da quello del fatturato è conforme alla normativa europea se in grado di condurre ad una determinazione del pro-rata di detrazione dell'IVA assolta a monte per beni e servizi misti più precisamente rispetto a quella basata sul fatturato. In effetti, nel caso di contratti di leasing, in ossequio al principio di neutralità inerente al sistema IVA, è più corretto prendere in considerazione, per la determinazione del pro-rata, la quota interessi in luogo dell'intero canone di locazione. Ciò poiché questa corrisponde agli interessi che effettivamente costituiscono il corrispettivo dei costi attinenti al finanziamento insito nell'operazione di leasing e alla gestione dei contratti gestiti dal concedente e non alla messa a disposizione degli autoveicoli, in quanto le prime due attività danno luogo alla parte essenziale dell'uso dei beni e servizi a uso promiscuo al fine di realizzare operazioni di leasing. L'operato dell'ufficio è in sintonia con le decisioni dei giudici comunitari, con la conseguenza che l'adozione del criterio del volume d'affari, usato dalla società, ha effetti distorsivi ai fini della ripartizione dell'IVA tra la quota detraibile e quella indetraibile. Quindi vale il *criterio dell'interesse attivo contabilizzato*, perché criterio maggiormente idoneo, rispetto al volume d'affari a rappresentare in maniera oggettiva e coerente la parte dei beni e servizi utilizzati nelle attività gestite separatamente. Ebbene, il diritto di detrazione spetta nella misura in cui il soggetto passivo impieghi i beni o i servizi in operazioni soggette all'imposta. L'onere di provare l'imputazione dei costi incombe al contribuente e non può essere assolto invocando criteri di astratta ripartizione proporzionale (Cassazione, sent. n. 6255/2012). Alla stregua di ciò, la ripresa fiscale trova piena e totale conferma.

#### *-Sulle sanzioni*

Anche sulle sanzioni le doglianze dell'odierna ricorrente non trovano accoglimento. Nel caso di specie non è applicabile l'art. 8 del D. Lgs. 546/92 sulla sussistenza dell'esimente. La ricorrente non ha dimostrato l'incertezza della norma ai fini della non applicabilità delle sanzioni amministrative, in ambito tributario.



*-Spese di giudizio*

Le spese di giudizio sono determinate come da dispositivo.

Il Collegio giudicante

**P.Q.M.**

respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 13.000,00.

Milano, 7 novembre 2016

Il Giudice Tributario, rel. est.  
dott. Guido Chiarretti

Il Presidente  
dott. Pierluigi Fugacci